



REGOLAMENTO
DELLA CACCIA PROGRAMMATA DEL CINGHIALE
NELL'ATC TO5 "Collina Torinese"

(ai sensi delle L.R. n. 05/2018 e della D.G.R. n. 17-5754del 06/05/2013)

Art. 1 – FINALITA'

1) Con il presente Regolamento l'ATCTO5 (di seguito sempre individuato con il termine ATC) intende gestire la specie in modo da raggiungere e/o mantenere la densità di popolazione in misura compatibile con le attività antropiche, in particolare con quelle agro silvo-pastorali e limitare, quanto più possibile, i rischi per la circolazione stradale nel territorio di competenza.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

- 1) Nel rispetto dell'intendimento e delle finalità di cui al precedente art. 1 e degli indirizzi gestionali regionali e provinciali, la gestione del cinghiale deve tendere a consentire prelievi venatori in sicurezza per cui il singolo cacciatore e le squadre di caccia al cinghiale che operano all'interno dell'ATC, hanno l'obbligo di fornire al Comitato di Gestione tutti i dati necessari ai fini gestionali conseguibili attraverso gli abbattimenti con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 2) Il Comitato di Gestione dell'ATCTO5 ha deliberato che ogni cacciatore che intende partecipare alla caccia programmata del cinghiale in squadra deve versare la quota di partecipazione di € 50,00 entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3) Al cacciatore che ha versato la quota di partecipazione verrà apposto sul tesserino il timbro che autorizza alla caccia al cinghiale.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1) L'ATCTO5 individua, nell'ambito del territorio di competenza, la suddivisione in 3 Settori da assegnare alle squadre richiedenti. I Settori A e B potranno ospitare tre squadre ciascuna, il Settore C potrà ospitare 4 squadre. Qualora le squadre precostituite risultassero in numero superiore rispetto ai settori disponibili, quelle escluse potranno integrarsi con quelle ammesse o praticare la caccia al cinghiale in forma singola.
- 2) E' possibile esercitare la caccia al cinghiale in forma singola su tutto il territorio venabile.

CACCIA IN SQUADRA

1) Il numero delle squadre e dei loro componenti, sono definiti dall'ATC in funzione:

- a) delle caratteristiche del territorio;
- b) delle popolazioni di cinghiali presenti;
- c) degli indirizzi gestionali previsti dalle norme regionali e provinciali;
- d) della necessità di seguire particolari condizioni di sicurezza.

2) CRITERI DI FORMAZIONE E AMMISSIONE DELLE SQUADRE

2.1) L'ATC formalizza, con propria delibera, l'accettazione delle squadre tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti nell'ATC;
- b) squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti in provincia di Torino;
- c) aver partecipato ad almeno il 65% delle giornate venatorie a disposizione;
- d) squadra con il maggior numero di residenti negli ATC confinanti;
- e) squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in Piemonte;
- f) squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in altre regioni.

2.2) La domanda che richiede l'accettazione della squadra deve essere presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, dal capo squadra sull'apposita modulistica dell'ATC (Allegato A) e debitamente compilata in ogni sua parte. La domanda deve comprendere il nominativo del "capo squadra", eventuali uno o due sostituti e gli altri componenti della squadra.

2.3) Per essere formalmente costituita, ciascuna squadra dovrà essere composta da un minimo di 20 persone a un massimo di 50.

2.4) Eventuali modifiche alla composizione della squadra devono essere presentate all'ATC, sulla predetta modulistica, comunque entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

2.5) L'ATC provvede con propria delibera all'accettazione delle squadre ed al rilascio delle relative autorizzazioni e comunica alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, su supporto informatico, entro il 1° settembre di ogni anno, il numero e la composizione delle squadre di caccia al Cinghiale.

2.6) Per essere validamente costituita operativamente ai fini della battuta, ciascuna squadra deve essere composta da un minimo di 12 componenti, mentre per effettuare la girata i componenti non possono essere in numero superiore a 6 con l'utilizzo di un solo cane, regolarmente iscritti dal caposquadra o dal suo vice sulla scheda di giornata prima di ogni singolo intervento e presenti sul territorio fino alla fine della stessa; l'elenco dei partecipanti dovrà essere quello effettivo per cui gli assenti dovranno essere depennati a cura del responsabile.

2.7) Possono altresì partecipare ad ogni singola battuta, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 5 altri cacciatori occasionali, autorizzati dal capo squadra, o dal suo vice, e dallo stesso regolarmente registrati nella scheda giornaliera, i quali concorrono alla formazione della squadra nella consistenza minima di cui al precedente punto 2.6. I cacciatori occasionali dovranno versare la quota di partecipazione di € 10.00 per ogni uscita, che deve pervenire entro 48 ore prima della data della battuta a mezzo email o foto whatsapp.

2.8) Ad ogni cacciatore è consentita l'iscrizione ad una sola squadra in ogni ambito durante la stessa stagione venatoria.

2.9) Le squadre autorizzate potranno concordare cacciate congiunte, all'interno di diversi SETTORI, previo accordo ed autorizzazione della squadra ospitante, segnalando la battuta congiunta in ciascun registro in loro possesso, indicando il numero della squadra con cui si intende cacciare.

3) COMPITI DEL CAPOSQUADRA

3.1) Il caposquadra o i suoi vice formati (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, previa tempestiva comunicazione all'ATC, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell'art. 23 della L.R. 5/18, per le due annate precedenti alla designazione.

3.2) Il caposquadra o, in caso di sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata, della quale è tenuto a garantire il regolare svolgimento e ad adempiere le formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione emanata dall'ATC.

3.3) Il capo squadra è tenuto a:

a) segnare sul registro giornaliero di caccia al cinghiale (Allegato B) i nominativi dei partecipanti alla cacciata, verificare che siano regolarmente iscritti alla squadra ed eventuale presenza di occasionali.

b) segnalare all'ATC tramite email o Wapp, entro le 24 ore precedenti la cacciata, i nominativi di eventuali occasionali con allegata la ricevuta del versamento, se non già inviata dal cacciatore.

c) far pervenire la scheda di rilevamento dati biometrici all'ATC, tramite email, Wapp o direttamente all'ufficio, entro le 24 ore successive alla cacciata, con allegata la copia della scheda giornaliera del registro.

d) redigere e controfirmare, al termine della giornata di caccia, la scheda di rilevamento dati biometrici predisposta dall'ATC dei cinghiali prelevati (Allegato C) debitamente compilata;

e) conservare il registro dei cacciatori partecipanti alla battuta e l'autorizzazione della squadra per l'esibizione durante la cacciata in caso di eventuale controllo, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

f) il capo squadra è tenuto a prelevare un campione di muscolo (diaframma o lingua di almeno 60 gr.) su tutti i capi abbattuti, da consegnare all'ASL territorialmente di competenza.

3.4) In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un capo squadra, il Cdg può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

3.5) Il registro dell'attività venatoria al cinghiale deve essere riconsegnato presso la sede dell'ATCTO5 entro 15 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale.

4) OPERATIVITA' DELLA SQUADRA

4.1) Per operare sul territorio la consistenza effettiva di ciascuna squadra per effettuare la braccata non deve essere inferiore a 12 cacciatori, mentre per la girata il numero massimo è di 6 cacciatori, secondo quanto specificamente disposto al punto B.4.5. delle disposizioni operative della D.G.R. 17-5754.

4.2) L'ATC appone sul tesserino regionale di ogni cacciatore regolarmente iscritto ad una squadra autorizzata la scritta "ATCTO5 – STAGIONE VENATORIA _____ - AUTORIZZATO CACCIA AL CINGHIALE – SQUADRA N._". La partecipazione alla cacciata in squadra comporta l'utilizzo di una giornata venatoria che deve essere annotata sul tesserino regionale.

4.3) Almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio, la squadra deve collocare appositi cartelli visibili a distanza lungo le strade o i sentieri di accesso alla zona di caccia riportanti l'avviso "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO", da rimuoversi al termine della cacciata.

4.4) Durante la caccia al cinghiale organizzata in squadra, il cacciatore non può esercitare nessun altro tipo di caccia né abbattere qualsiasi altro animale selvatico, ad eccezione della volpe. L'eventuale infrazione a tale norma comportamentale, determina, a carico del contravventore, le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e, a carico della squadra, la possibile sospensione o revoca da parte dell'ATC dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale in forma organizzata.

4.5) Qualora nel corso della battuta di caccia al cinghiale venga abbattuta la Volpe, deve darsene notizia entro e non oltre il giorno successivo all'ATC, mediante l'apposita modulistica da esso predisposta (Allegato D), ai fini del computo dell'abbattimento nel piano di prelievo numerico della specie approvato dalla Regione.

4.6) Durante la battuta i cani devono essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

4.7) La caccia programmata al cinghiale è consentita con fucile ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di 2 colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con canna rigata di calibro non inferiore a 5.6 mm e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con caricatore contenente non più di 5 cartucce. Non sono ammesse munizioni spezzate.

4.8) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 del presente regolamento e per non essere esclusi nella successiva stagione venatoria, e ogni suo singolo componente è tenuto, salvo giustificati motivi, a partecipare ad almeno 6 giornate di caccia tra quelle realizzate dalla squadra.

Costituiscono giustificato motivo:

- a) malattia certificata che attesti l'impossibilità all'esercizio venatorio;
- b) sopravvenuti motivi di lavoro, debitamente documentati;
- c) altri impedimenti all'espletamento dell'esercizio venatorio, formalmente documentati (questi ultimi comunque da valutarsi a cura dell'ATC).

Il Comitato di gestione si riserva di poter escludere una o più squadre oggetto di sanzioni o segnalazioni argomentate legate alla non osservanza del presente regolamento o che abbiano compiuto azioni che possano compromettere la sicurezza pubblica.

4.9) In funzione della massima sicurezza durante l'attività venatoria è fatto obbligo a ciascun partecipante di indossare sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

CACCIA IN FORMA SINGOLA

- 1) La caccia in forma singola é così regolamentata:
 - 1.1 Il Comitato di Gestione dell'ATCTO5 ha deliberato che ogni cacciatore che intende partecipare alla caccia programmata del cinghiale deve versare la quota di partecipazione di € 50,00;
 - 1.2 Il cacciatore singolo deve compilare una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'A.T.C., su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati, che dovranno essere trasmessi all'ATC, tramite email, Wapp o direttamente all'ufficio, entro le 24 ore successive alla cacciata;
 - 1.3 il cacciatore singolo ha l'obbligo di indossare sia sul lato ventrale, sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità;
 - 1.4 il cacciatore singolo ha il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata e l'orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa.
 - 1.5 Si ricorda che durante la caccia al cinghiale in forma singola non è consentita nessuna forma di aggregazione.
 - 1.6 E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo. E' consentito esclusivamente durante la caccia di selezione.
 - 1.7 L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con l'esclusione delle zone in cui sia in corso la caccia a squadre, opportunamente tabellata come indicato al punto 4.3 del presente regolamento.
 - 1.8 Il cacciatore è tenuto a prelevare un campione di muscolo (diaframma o lingua di almeno 60 gr.) su tutti i capi abbattuti da consegnare all'ASL territorialmente di competenza.

Art. 5 – DIVIETI APPLICABILI

Fermo restando quanto diversamente stabilito dalla Legge 157/92 e L.R. 5/18, in esito al presente Regolamento è vietato:

- a) danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in attuazione del presente regolamento;
- b) detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata di caccia al cinghiale;
- c) esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo vice e senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori come previsto dall'art. 4, comma 1;
- d) cacciare il cinghiale in forma individuale nella zona segnalata dalla squadra con cartelli riportanti "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO";
- e) esercitare altro tipo di caccia finché si è iscritti nel registro di caccia come presente e partecipante alla battuta;
- f) non inviare la scheda rilevamento dati biometrici e i campioni di muscolo da parte del responsabile della squadra o dal singolo cacciatore oltre i termini previsti dall'art. 3, comma 3, punto c) e b);
- g) non ottemperare all'invio del verbale di abbattimento di capi di Volpe così come stabilito dall'art. 4.5.

Art. 6 – NORME GENERALI

- 1) Prima dell'inizio dell'attività sia le squadre che i singoli dovranno inviare, con Wapp o email all'ATCTO5, foto del registro di caccia con l'indicazione della località occupata.
- 2) Ferme restando eventuali altre sanzioni per violazione alle disposizioni di cui alla Legge 157/92, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 157/92 di cui all' art. 24, comma 4 , L.R. 5/2018.
- 3) E' fatta salva, altresì, la facoltà da parte dell'ATCTO5, sentito il parere della CMTO, di sospendere o revocare l'autorizzazione della squadra e/o anche di suoi componenti da disporsi, comunque, con deliberazione motivata.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle pertinenti e vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'esercizio venatorio nonché, per quanto attiene gli aspetti sanitari, alle norme vigenti ed in particolare al Regolamento CE n. 853/2004 del 29/04/2004 e sue modifiche e/o integrazioni successive.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Comitato di gestione dell'ATCTO5 "Collina Torinese", con verifica di congruenza e conformità da parte, ai sensi della L.R.5/2018, della Città Metropolitana di Torino.